



SU@P

Sportello Unico Commercio Attività Produttive, ed Artigianato

Carta dei Servizi
del Mare
stagione balneare 2009



Sommario

1.	Finalità della Carta dei Servizi del Mare	pag.	3
2.	I procedimenti per la gestione del Demanio Marittimo	"	4
	a) Autorizzazioni per affidamento in gestione ex art. 45/bis C.N.	"	4
	b) Autorizzazioni per subingressi	"	5
	c) Autorizzazioni per attrazioni e pubblici intrattenimenti	"	7
	d) Ombreggi e strutture mobili – installazione e rimozione	"	9
	e) Livellamenti e transito sull'arenile	"	11
	f) Misurazioni arenile	"	12
	g) Delimitazioni, recinzioni e chiusure invernali	"	12
	h) Spiagge libere	"	14
	i) Pubblicità	"	16
3.	I costi	"	16
	a) Diritti di istruttoria	"	16
	b) Marche da bollo	"	17
4.	Informazioni agli utenti	"	17
5.	Disciplina dei procedimenti	"	18
6.	Modulistica (e relativi allegati A – B – C)	"	19





1. FINALITA' DELLA CARTA DEI SERVIZI DEL MARE

La carta dei servizi dell' Ufficio Demanio Marittimo nasce dall'esigenza di garantire agli operatori/concessionari del demanio marittimo ad uso turistico ricreativo e a tutti gli utilizzatori dei servizi balneari, una più completa regolamentazione con informazioni pratiche e relativa modulistica da utilizzare, che affianca l'ordinanza balneare ed il PDC, descrivendo in maniera più dettagliata i procedimenti di competenza comunale di maggiore interesse e di più frequente attivazione.

Più precisamente si garantiscono:

1) IMPARZIALITA' - I referenti dell'Ufficio Demanio Marittimo ispirano il loro comportamento a criteri di obiettività, giustizia ed eguaglianza di trattamento;

2) PARTECIPAZIONE - L'Ufficio è tenuto a predisporre gli strumenti idonei a garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa, l'informazione tempestiva, l'accesso alla visualizzazione dell'istanza, nonché la possibilità di presentare memorie, documenti di supporto alla definizione dell'atto finale, di partecipare in modo diretto ad eventuale contraddittorio indetto dall'amministrazione. In particolare garantisce:

- l'orientamento informativo in fase di avvio dell'istanza;
- la partecipazione dell'utente, se prevista, e/o di suo rappresentante alle conferenze di servizi e/o di contraddittori;
- l'accoglimento di documenti integrativi previo giusta causa e/o motivazione.

3) TRASPARENZA - Il Servizio renderà possibile all'utente l'informazione, il monitoraggio e la verifica della fasi procedurali amministrative, nonché degli esiti delle stesse. In particolare garantisce:

- l'elenco della documentazione richiesta;
- la fornitura di modulistica standardizzata;
- l'emissione dell'atto autorizzatorio o dell'atto di diniego motivato;
- l'applicazione dei principi della L. 241/90 e s.m. e i. in termini di trasparenza amministrativa.

4) SEMPLIFICAZIONE - Il Servizio provvederà ad aggiornare le procedure amministrative a cadenza annuale, ovvero quando il legislatore lo richieda; ad identificare l'elenco dei documenti autocertificabili ed a non richiedere certificati e documenti in tutti i casi in cui è ammessa l'autocertificazione o l'informazione è già in possesso della pubblica amministrazione.

PER OGNI PROCEDIMENTO VENGONO DISTINTE:

1) LA NORMATIVA

2) LA PROCEDURA DA SEGUIRE E I COSTI RELATIVI

3) LA TEMPISTICA

* I COSTI E LE PROCEDURE, EVENTUALMENTE MODIFICATI CON LA PRESENTE CARTA, ENTRERANNO IN VIGORE DALLA DATA DI APPROVAZIONE DELLA STESSA.

* QUALORA INTERVENGANO MODIFICHE NORMATIVE E/O PROCEDURALI, LA PRESENTE CARTA DEI SERVIZI VERRA' TEMPESTIVAMENTE INTEGRATA E AGGIORNATA.



2 . PROCEDIMENTI DELL'UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

a) AUTORIZZAZIONI PER AFFIDAMENTO IN GESTIONE EX ART. 45/BIS C.N.

1. NORMATIVA

a) Codice della Navigazione art.45/bis - "Il concessionario, in casi eccezionali e per periodi determinati, previa autorizzazione dell'autorità competente, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione. Previa autorizzazione dell'autorità competente, può essere altresì affidata ad altri soggetti la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione".

b) Circolare 120 del 24/05/2001 comma 10 - Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione - "Il concessionario, previa autorizzazione dell'autorità concedente, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione o parte di esse ai sensi dell'articolo 45 bis del codice della navigazione **come modificato, per ultimo, dall'articolo 10, comma due della legge 16 marzo 2001, n. 88**".

2. PROCEDURE

a) Le richieste di autorizzazione devono essere inoltrate preventivamente, all'ufficio demanio marittimo almeno 30 gg. prima della decorrenza dell'affidamento in gestione, con l'apposita modulistica che prevede in allegato:

- **la visura camerale con antimafia del gestore**
- **il piano economico di gestione al fine della valutazione tecnica** per la gestione delle attività della concessione demaniale marittima.

b) Le richieste di gestione per periodi antecedenti la data di presentazione dell'istanza, non verranno autorizzate e saranno soggette all'immediato sopralluogo dei vigili urbani per le relative verifiche.

c) L'autorizzazione demaniale, ai sensi dell'articolo 45 bis C.N. modificato dall'articolo 10, comma 2 della Legge 16 marzo 2001, n. 88 è propedeutica alla voltura delle relative licenze commerciali e pertanto verrà rilasciata esclusivamente per:

- **ombreggio**
- **complessiva attività rientrante nella somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 91 della L.R. 11/2008 che precisa:**
"..Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 3 sono costituiti da un'unica tipologia definita esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande ...Le autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi) intestate alla stessa persona fisica o giuridica, relative ad un unico esercizio, si unificano nella tipologia unica di cui al presente comma".

3. TEMPISTICA

a) Le istanze devono essere presentate almeno 30 gg. prima della data di affidamento in gestione allegando la ricevuta di pagamento dei diritti di



istruttoria pari ad € 31,00= da versarsi sul c/c postale n. **34140632 intestato a "Comune di Pescara – Servizio S.U.A.P. – art.45/bis"**

b) Il rilascio dell'Autorizzazione quattro copie è previsto entro 30 gg. dal ricevimento dell'istanza previa consegna di **n. 4 marche da bollo da €14,62=.**

D'ufficio si provvede ad inoltrare copia della suddetta Autorizzazione:

- al titolare della Concessione demaniale
- all'Ufficio Commercio
- alla Capitaneria di Porto
- all'Agenzia delle Dogane

b) AUTORIZZAZIONI PER SUBINGRESSI

1. NORMATIVA

a) **Codice della Navigazione - art. 46:** "Quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione dell'autorità concedente. In caso di vendita o di esecuzione forzata, l'acquirente o l'aggiudicatario di opere o impianti costruiti dal concessionario su beni demaniali non può subentrare nella concessione senza l'autorizzazione dell'autorità concedente. In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione, ma devono chiederne la conferma entro sei mesi, sotto pena di decadenza. Se, per ragioni attinenti all'idoneità tecnica od economica degli eredi, l'amministrazione non ritiene opportuno confermare la concessione, si applicano le norme relative alla revoca"

b) Regolamento C.N. – art. 30 :"1. Il concessionario deve esercitare direttamente la concessione. - 2. L' autorizzazione a sostituire altri nel godimento della concessione, a norma dell' articolo 46 del codice, è data dall' autorità che ha approvato la concessione e relativo atto è rilasciato dal capo del compartimento. - 3. Qualora l'amministrazione, in caso di vendita o di esecuzione forzata, non intenda autorizzare il subingresso dell'acquirente o dell'aggiudicatario nella concessione, si applicano in caso di vendita le disposizioni sulla decadenza e in caso di esecuzione forzata le disposizioni sulla revoca."

c) Circolare 120 del 24/05/2001 comma 9 - Subingresso nella concessione.

"Il concessionario deve esercitare direttamente la concessione. Quando il concessionario intenda sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione all'autorità concedente.

- In caso di vendita o di esecuzione forzata, l'acquirente o l'aggiudicatario di impianti, manufatti ed opere realizzati dal concessionario sui beni demaniali o nel mare territoriale non può subentrare nella concessione senza l'autorizzazione dell'autorità concedente.
- In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione ma devono chiederne la conferma entro sei mesi, sotto pena di decadenza. Se per ragioni attinenti all'idoneità tecnica o economica degli eredi, l'amministrazione non ritiene opportuno confermare la concessione, si applicano le norme relative alla revoca.

In entrambi i casi, sul piano procedurale, l'istruttoria dovrà essere limitata – in aderenza anche ai principi introdotti dall'art. 1 della legge 241/90 – all'acquisizione delle istanze del cedente e del subentrante ed all'accertamento delle condizioni soggettive di quest'ultimo con l'esclusione anche nel ricorso alla pubblicazione della



domanda trattandosi di atto di disponibilità del concessionario sottoposto a semplice autorizzazione...”

2. PROCEDURE

a) Le richieste di subingresso per cessione di quote e/o modifica dei patti sociali devono essere inoltrate preventivamente, all’Ufficio demanio marittimo prima della stipula dell’atto notarile, in duplice copia con l’apposita modulistica che prevede in allegato:

- Certificato camerale con antimafia della nuova società
- Planimetria manufatti esistenti ed estremi precedente autorizzazione doganale.
- Estremi precedente nulla osta doganale
- Piano economico di gestione **al fine della valutazione tecnica** per la gestione delle attività della concessione demaniale marittima.

b) Una copia dell’istanza di subingresso corredata di tutti gli allegati, viene inoltrata all’Agenzia delle Dogane per il relativo Nulla Osta ai sensi dell’art. 19 del D.L.vo n. 374/90, senza il quale non potrà essere rilasciata la Licenza di Subingresso;

c) L’ istruttoria per il rilascio del titolo demaniale di Subingresso prevede:

- l’acquisizione del NULLA OSTA rilasciato dall’Agenzia delle Dogane
- la definizione di eventuali procedure di contenzioso edilizio
- la verifica della regolarità nel pagamento dei canoni demaniali e della relativa imposta regionale
- la verifica della voltura della polizza fidejussoria
- il pagamento dei diritti di istruttoria **pari ad € 110,00=** da versarsi sul c/c postale **n. 34140632 intestato a “Comune di Pescara – Servizio S.U.A.P.”**
- il pagamento delle spese contrattuali (diritti di segreteria – spese di registrazione e marche da bollo) richieste con apposita nota dettagliata

3. TEMPISTICA

a) Le istanze devono essere presentate prima della stipula dell’atto notarile in duplice copia.

b) L’invio dell’istanza corredata di tutti gli allegati, all’Agenzia delle Dogane per il rilascio del Nulla Osta avviene entro 3 gg. dal ricevimento della stessa.

c) L’atto viene sottoscritto dal nuovo titolare, dal dirigente del Demanio Marittimo e da due testimoni ad avvenuta presentazione di tutti i versamenti e i documenti indicati al punto 2 c).

d) L’atto viene registrato entro 20 gg. dalla sottoscrizione, presso l’Agenzia delle entrate a cura dell’Ufficio Demanio Marittimo che provvede ad inoltrare copia registrata dello stesso :

- al titolare della concessione
- all’ Ufficio Commercio
- alla Regione Abruzzo – Servizio Demanio
- all’Agenzia del Demanio
- alla Capitaneria di Porto
- All’Agenzia delle Dogane



c) AUTORIZZAZIONI PER ATTRAZIONI E PUBBLICI INTRATTENIMENTI

1. NORMATIVA

- a) **PIANO DEMANIALE COMUNALE - art. 13:** “Le attività consentite all'interno della spiaggia, oltre alle attività strettamente legate alla balneazione, sono:
qualsiasi attività di somministrazione di alimenti e bevande;
le attività di gioco, sport, baby sitting e di cura della salute del corpo, direttamente connesse alla presenza delle persone sull'arenile nel periodo della stagione balneare;
gestione di attività ricreative e sportive;
servizi di supporto all'attività balneare quali: pronto soccorso, centro informazioni.
2. Al fine di tutelare la salute e la quiete pubblica, salvaguardando gli ambienti abitativi e l'ambiente esterno dall'inquinamento acustico è fatto obbligo ai concessionari e/o ai gestori di attività servite da impianti elettroacustici di diffusione sonora di attenersi a quanto prescritto dall'apposito Regolamento Comunale o dai dispositivi sindacali posti in essere.”
- b) **PIANO DEMANIALE COMUNALE - art. 15 comma 29** – “ E' vietata l'installazione di strutture di servizio di impianti sportivi, ad eccezione di quelle mobili da utilizzare in occasione di particolari eventi espressamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.
- c) **Ordinanza balneare anno 2009 - art. 1 lettera f) "l'occupazione** (accesso, transito, sosta, fermata) del demanio marittimo con automezzi, motociclette, ciclomotori e veicoli di ogni genere; con attrezzature di ogni genere (compresi surf, windsurf e Kite surf, che dovranno essere posizionati nelle apposite rastrelliere), moto d'acqua e/o altre attrezzature balneari di nuova generazione, con eccezione di quelli di soccorso, di quelli adoperati per la pulizia e la sistemazione della spiaggia e di quelli eventualmente utilizzati per il rimessaggio di imbarcazioni nell'ambito delle aree in concessione, per i tempi strettamente necessari alle relative operazioni.”
- d) **Ordinanza balneare anno 2009 - art. 4 lettera m)** “i concessionari, cui é riconosciuta ogni e qualsiasi responsabilità derivante dagli eventi del gioco, possono attrezzare, all'interno delle aree oggetto del titolo concessorio e, comunque, retrostanti l'ultima fila di ombrelloni, spazi per il gioco (beach-Volley, beach-basket etc.) assumendo le precauzioni necessarie ad evitare nuocimento ai bagnanti ed ai frequentatori delle spiagge, con l'installazione intorno a detti spazi di una rete di protezione (rete in fibra vegetale o sintetica del tipo di quelle adoperate per la pesca) alta almeno tre metri e sorretta da paletti posti intorno al perimetro del campo da gioco;
- e) **Regolamento di attuazione C.N. - Art. 24 - Variazioni al contenuto della concessione** – “1. La concessione è fatta entro i limiti di spazio e di tempo e per le opere, gli usi e le facoltà risultanti dall' atto o dalla licenza di concessione.
2. Qualsiasi variazione nell' estensione della zona concessa o nelle opere o nelle modalità di esercizio deve essere richiesta preventivamente e può essere consentita mediante atto o licenza suppletivi dopo l' espletamento della istruttoria. Qualora, peraltro, non venga apportata alterazione sostanziale al complesso della concessione o non via sia modifica nell' estensione della zona demaniale, la variazione può essere autorizzata per iscritto dal capo del compartimento, previo nulla osta dell' autorità che ha approvato l' atto di concessione.”



2. PROCEDURE

a) **Prima dell'inizio della stagione estiva** tutte le attrazioni dislocate nell'area demaniale degli stabilimenti balneari quali:

- **gonfiabili**
- **giostrine per bambini ecc. come da elenco di cui all'art. 4 della L. 18/03/1968 n. 337 aggiornato con decreto del 20/03/2003**
- **attività di intrattenimento musicale e/o danzante**

devono essere in possesso di specifica autorizzazione di cui alla ex tabella C della legge 287/91 legata all'attività di intrattenimento in genere, anche in riferimento a quanto previsto dall'art. 4 della L. 18/03/1968 n. 337 aggiornato con decreto del 20/03/2003 e dal D.P.R. 19 agosto 1996. **In particolare:**

- **Ogni attrazione di spettacolo viaggiante**, ai fini della sicurezza deve essere in possesso di collaudo statico di ogni gioco, di certificazione CEE nonché certificazione di corretto montaggio con specifica dichiarazione sottoscritta da professionista abilitato, o direttamente dai gestori se in possesso dei requisiti di cui al comma 3 art. 6 decreto del 18 maggio 2007 "norme di sicurezza pe le attività di spettacolo viaggiante".
- Per quanto attiene **le attività di intrattenimento musicale e/o danzante negli stabilimenti balneari**, le stesse sono soggette a specifica autorizzazione di cui agli artt. 68 – 80 T.U.L.P.S.; coloro che sono già in possesso di tali autorizzazioni sono tenuti a presentare prima dell'inizio di ogni attività musicale, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal titolare dello stabilimento che attesti di non aver apportato alcuna modifica agli impianti ed attrezzature dall'ultima autorizzazione rilasciata da questo settore ai sensi degli artt. 68-80 TULPS.
- **Le attività di pubblico spettacolo** sono compiutamente normate dal Regolamento Comunale per la disciplina della "Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo" approvato con deliberazione n. 109 del 21/07/2008, e dal Regolamento Comunale in materia di inquinamento acustico approvato con delibera n. 81 del 21/05/2007, disponibile al sito <http://suap.comune.pescara.it>.

b) Per quanto concerne **le autorizzazioni connesse all'utilizzo dell'area del demanio marittimo, qualora le zone destinate alle attrazioni di cui sopra**, non risultino inserite nel titolo concessorio, i titolari medesimi prima di produrre stanza per le autorizzazioni di competenze degli Uffici Commercio e Artigianato, **dovranno ottenere** l'autorizzazione dell'ufficio demanio marittimo, ai sensi **dell'art.24 C.N.**, previa presentazione di un'istanza che deve pervenire almeno 30 gg. prima dell'inizio delle attività, corredata da:

- un elaborato grafico che identifichi l'area
- ricevuta di versamento dei diritti di istruttoria **pari ad € 31,00=** da versarsi sul c/c postale **n. 34140632 intestato a "Comune di Pescara – Servizio S.U.A.P. – rilascio autorizzazione ai sensi dell'art.24 R.C.N."**
- **n. 3 marche da bollo da € 14,62=**

c) Le richieste di **utilizzo occasionale e temporaneo** di porzioni di spiaggia **per eventi e/o manifestazioni di pubblico interesse** devono essere inoltrate all'Ufficio demanio marittimo almeno 30 gg. prima dell'evento e/o manifestazione:

L'istanza in duplice copia deve essere corredata di:

- elaborato grafico
- planimetria e prospetto dai quali risultino la tipologia e la natura delle installazioni previste per l'organizzazione degli eventi e/o manifestazioni.



L'Ufficio Demanio Marittimo provvederà ad inviare la seconda copia all'Agenda delle Dogane per la relativa Autorizzazione ai sensi **dell'art. 19 del D.L.vo n. 374/90.**

3. TEMPISTICA

- a) Le istanze di cui al **punto 2 a)** devono essere presentate **20 gg. prima dell'inizio della stagione balneare.**
- b) Le istanze di cui al **punto 2 b)** devono essere presentate **almeno 30 gg. prima dell'inizio delle attività** e le autorizzazioni **verranno rilasciate ad avvenuto versamento dei diritti di istruttoria pari ad € 31,00=** da versarsi sul c/c postale n. 34140632 intestato a "Comune di Pescara – Servizio S.U.A.P. – rilascio autorizzazione ai sensi dell'art.24 R.C.N."
Il rilascio dell'Autorizzazione art.24 è previsto entro 30 gg. dal ricevimento dell'istanza con contestuale inoltro alla Capitaneria di Porto.
- c) Le istanze di cui al **punto 2 c)** devono essere presentate **almeno 30 gg. prima del relativo utilizzo e le autorizzazioni verranno rilasciate ad avvenuto versamento dei diritti di istruttoria pari ad € 20,00=** da versarsi sul c/c postale n. 34140632 intestato a "Comune di Pescara – Servizio S.U.A.P. – rilascio autorizzazione evento e/o manifestazione"

d) OMBREGGI E STRUTTURE MOBILI – INSTALLAZIONE E RIMOZIONE

1. NORMATIVA

- a) **PIANO DEMANIALE COMUNALE – art. 8 comma 2:** "2. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche degli impianti ed attrezzature secondo quanto stabilito dalla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 120 del 24/05/2001 si definiscono: strutture fisse quelle che, pur avendo carattere di rimovibilità, a fine stagione non sono rimosse, e strutture mobili quelle che a fine stagione sono effettivamente rimosse.
Si precisa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, che sono da ricomprendersi tra le strutture mobili anche gli scheletri delle strutture di ombreggio.
Le strutture mobili possono essere autorizzate esclusivamente per il periodo dell'anno compreso tra il 15 aprile ed il 15 ottobre.
Più precisamente sono da considerare strutture mobili gli ombreggi, le tende parasole o le modeste strutture destinate ad ombreggio semplicemente poggiate ed ancorate a terra, oltre ad elementi lapidei od in calcestruzzo od altro materiale aventi modeste dimensioni, posti a secco sull'arenile per la formazione di percorsi e/o piazzole.
- b) **PIANO DEMANIALE COMUNALE – art. 15 comma 23:** Per la realizzazione di modeste strutture mobili per tendaggi destinati ad ombreggio semplicemente poggiate e ancorate a terra che non superino il 5% dell'area in concessione, il concessionario può procedere previa mera comunicazione al Comune, purché le stesse siano ricomprese nei parametri di cui al presente articolo.
- c) **PIANO DEMANIALE COMUNALE - art. 18 comma 2 del PDC :** "1. Nelle zone destinate alle concessioni demaniali balneari gli ombrelloni aperti dovranno essere posizionati a una distanza di 2,50 m dal confine della concessione onde consentire la



realizzazione di un corridoio di accesso al mare di 5,00 m sul quale l'ombreggio non potrà estendersi."

- d) **ORDINANZA BALNEARE ANNO 2009 - art. 4 comma 1 lettera f):** "sugli arenili in concessione è consentita l'installazione di ombrelloni "hawaiani" con un diametro massimo di m 6, nonché, in luogo ed oltre agli ordinari ombrelloni, di altri sistemi di ombreggio di facile rimozione che non presentino elementi di chiusura laterale e che abbiano una superficie d'ombra pari nel massimo a quanto concesso per gli ombrelloni "hawaiani" e da posizionare in modo tale da non precludere la vista del mare. "Per la realizzazione di modeste strutture mobili per tendaggi destinate ad ombreggio" si fa riferimento all'art. 12 comma 15 del Piano Demaniale Marittimo Regionale.

2. PROCEDURE

- a) Per la posa di strutture destinate ad ombreggio che non presentino chiusure laterali si dovrà produrre, a questo Ente ed alla Agenzia delle Dogane, **apposita comunicazione, corredata di elaborato grafico**. L'ufficio Demanio marittimo non dovrà rilasciare alcuna autorizzazione.
- b) **Tutte le altre strutture (piattaforme oltre i 250 mq. ed aree giochi) se non già autorizzate,** dovranno ottenere la preventiva autorizzazione della Agenzia delle Dogane (Art. 19 – D.Lgs. 347/90) e di questo Ente, previa presentazione di un'istanza che deve pervenire almeno 30 gg. prima dell'installazione, corredata da:
- un elaborato grafico
 - ricevuta di versamento dei diritti di istruttoria **pari ad € 31,00=** da versarsi sul c/c postale **n. 34140632 intestato a "Comune di Pescara – Servizio S.U.A.P. – rilascio autorizzazione ai sensi dell'art.24 R.C.N."**
 - **n. 3 marche da bollo da € 14,62=**

Il rilascio dell'Autorizzazione art.24 è previsto entro 30 gg. dal ricevimento dell'istanza. D'ufficio si provvede ad inoltrare la suddetta Autorizzazione :

- al titolare della Concessione demaniale
- alla Capitaneria di Porto

Qualora nella stagione balneare successiva non vengano apportate modifiche rispetto alla precedente Autorizzazione, non sarà necessario per il concessionario produrre nuova istanza, né pertanto rilasciare nuova autorizzazione.

3. TEMPISTICA

- a) Le comunicazioni di cui al **punto 2 a)** devono essere presentate **prima dell'inizio della stagione balneare**.
- b) Le istanze di cui **al punto 2 b)** devono essere presentate **almeno 30 gg. prima dell'inizio della stagione balneare**.
- c) **Il rilascio dell'Autorizzazione art. 24 per le istanze di cui al punto 2 b) è previsto entro 30 gg. dal ricevimento dell'istanza** con contestuale inoltro alla Capitaneria di Porto.
- d) Tutti gli impianti e le strutture mobili autorizzati, compresi gli scheletri delle strutture di ombreggio, presenti nell'area di concessione dovranno essere rimossi alla scadenza del termine consentito per la presenza di strutture mobili sull'arenile (**15 ottobre**).



e) LIVELLAMENTI E TRANSITO SULL' ARENILE

1. NORMATIVA

- a) **ORDINANZA BALNEARE ANNO 2009 art. 3 lettera f):** "Limitatamente ai tratti di costa **non interessati da interventi di ripascimento in atto**, Effettuati dalla Regione Abruzzo, **l'avvio delle operazioni di livellamento** (lavorazione finalizzata ad eliminare la presenza di avvallamenti in modo da rendere più regolare la superficie della spiaggia, senza alterare il profilo longitudinale e trasversale dell'arenile ovvero le quote altimetriche dell'area in concessione) delle spiagge, effettuate all'inizio della stagione, **dovrà essere preventivamente comunicato al Comune e all'Autorità Marittima locale**. Nelle operazioni di livellamento ed allestimento delle aree in concessione e delle spiagge libere comunali non dovranno per nessun motivo essere manomesse le opere del progetto R.I.C.A.M.A. installate a difesa della costa e devono essere salvaguardate le zone segnalate da Associazioni di difesa per l'ambiente per consentire la schiusa delle uova di una specie di uccello protetta "il fratino".
- Per le aree soggette a ripascimento** nell'ambito del Progetto R.I.C.A.M.A. tali operazioni dovranno essere autorizzate dai Comuni competenti previo parere del Servizio regionale Opere Marittime e Qualità delle Acque Marine.
- Il transito dei mezzi meccanici occorrenti per l'esecuzione di qualsiasi operazione sul demanio marittimo, esclusa quella di livellamento, deve essere autorizzato dai Comuni competenti per territorio;**
- durante la stagione balneare è consentita l'attività di cantiere per ristrutturazioni e/o costruzione di stabilimenti balneari, purchè in area delimitata ed interdetta ai non addetti ai lavori;
- la richiesta di autorizzazione deve pervenire da parte del concessionario o dell'Associazione di categoria o della ditta esecutrice dei lavori.

2. PROCEDURE

- a) Per le **operazioni di livellamento** (lavorazione finalizzata ad eliminare la presenza di avvallamenti in modo da rendere più regolare la superficie della spiaggia, senza alterare il profilo longitudinale e trasversale dell'arenile ovvero le quote altimetriche dell'area in concessione) **delle spiagge non interessate dal progetto RICAMA**, effettuate all'inizio della stagione, è necessaria:
- una preventiva **comunicazione al Comune e all'Autorità Marittima locale**, precisando che le lavorazioni **verranno svolte da imprese specializzate, iscritte agli elenchi "Art.68 C.d.N." presso la competente Capitaneria di Porto**.
Non seguirà alcuna autorizzazione da parte dell'Ufficio Demanio Marittimo.
- b) Per le **operazioni di livellamento sulle aree soggette a ripascimento** nell'ambito del Progetto R.I.C.A.M.A., deve essere rilasciata apposita autorizzazione dell'Ufficio Demanio Marittimo previo parere del Servizio regionale Opere Marittime e Qualità delle Acque Marine. **Pertanto è necessario:**
- presentare apposita istanza **almeno 30 gg. prima dell'inizio dei lavori** precisando che le lavorazioni **verranno svolte da imprese specializzate, iscritte agli elenchi "Art.68 C.d.N." presso la competente Capitaneria di Porto**.
- c) **Per l'esecuzione di qualsiasi operazione sul demanio marittimo, esclusa quella di livellamento**, che prevede il **transito dei mezzi meccanici occorrenti deve essere autorizzato dai Comuni competenti per territorio;**
- Pertanto è necessario:**



presentare apposita istanza **almeno 30 gg. prima dell'inizio dei lavori** precisando che le lavorazioni **verranno svolte da imprese specializzate, iscritte agli elenchi "Art.68 C.d.N. " presso la competente Capitaneria di Porto.**

3. TEMPISTICA

- a) Le comunicazioni relative ai livellamenti di cui al **punto 2a)** devono essere presentate **almeno 10 gg. prima dell'inizio dei lavori.**
- b) Le richieste di autorizzazione relative di cui al **punto 2b)** e **2c)** devono essere presentate **almeno 30 gg. prima dell'inizio dei lavori**

f) MISURAZIONI ARENILE

1. NORMATIVA

- a) **PIANO DEMANIALE COMUNALE – art. 15 comma 9:** ".....La misurazione della profondità della spiaggia verrà effettuata dagli uffici tecnici comunali due volte l'anno in autunno ed in primavera.

2. PROCEDURE

- a) Per l'anno 2009 sono state previste n. 3 misurazioni (indicativamente in primavera – fine estate – autunno). I concessionari vengono avvisati con apposita nota contenente il calendario delle date e gli orari in cui, il tecnico dell'ufficio demanio marittimo effettuerà il sopralluogo.
Durante il sopralluogo è richiesta la presenza del concessionario o suo tecnico incaricato e a misurazione effettuata verrà redatto e firmato congiuntamente, apposito verbale.
Il canone demaniale viene calcolato, salvo conguaglio, sulla base di tali misurazioni.
- b) La media delle suddette misurazioni dell'arenile, che a partire dal 2006 è stato costantemente monitorato a seguito di ripascimenti ed erosioni, sarà la nuova superficie in concessione e pertanto il titolo concessorio che presenta superfici discordanti dalla effettiva situazione attuale, verrà aggiornato con apposita suppletiva.
- c) Successivamente all'adeguamento dei titoli concessori, le misurazioni verranno effettuate esclusivamente in presenza di forti fenomeni di erosione o ripascimento, dietro richiesta del concessionario o secondo disposizioni d'ufficio e comunque massimo due volte l'anno come previsto dal comma 9 – art.15 del PDC.

g) DELIMITAZIONI, RECINZIONI E CHIUSURE INVERNALI

1. NORMATIVA

- a) **PIANO DEMANIALE COMUNALE –**

- **art.15 comma 15:** "E' vietata la recinzione delle aree in concessione."
- **art.15 comma 16:** "- è possibile, qualora si renda necessario, chiudere i porticati e/o le tettoie esistenti solo per la stagione invernale al fine di utilizzare tali strutture per il rimessaggio di arredi, ombrelloni, lettini, sdraio, mosconi, etc. La chiusura dei



suddetti porticati e/o tettoie, per le finalità predette, durante il periodo invernale, deve essere realizzata con elementi rimovibili e con materiali conformi a quanto stabilito nell'Art. 17. Nel caso in cui non esistano tali strutture chiudibili è possibile, altresì, individuare e recintare nell'ambito della concessione specifiche aree per una quota del 3% della superficie in concessione e comunque non superiore a 150 mq. Tali aree devono essere adiacenti al manufatto principale e individuate verso il mare, non devono occupare il fronte su strada e devono essere recintate con sistema a giorno non impattante, di altezza non superiore a 2,00 m.

- Nell'ambito Sud è vietato l'utilizzo di qualsiasi tipo di recinzione davanti alle abitazioni prospicienti l'arenile.

- La chiusura dei porticati e/o tettoie al fine dell'utilizzo a rimessaggio o per la realizzazione della delimitazione con recinzione al fine dell'utilizzo a rimessaggio, dovrà essere preceduta da apposita comunicazione all'Amministrazione Comunale, indicante le caratteristiche e le superfici interessate, fatte salve tutte le altre necessarie autorizzazioni con particolare riguardo alle previsioni ex Art. 19 del Decreto Legislativo 374/90."

- **art.15 comma 27** " Al fine di delimitare alcuni spazi all'interno della concessione, sono consentite modeste recinzioni di arredo di altezza massima pari a 1,00 m e se realizzate in "verde" con la posa a dimora di siepi, alberelli, eccetera, di altezza massima pari a 1,20 m. Tali arredi non devono in alcun modo impedire il passaggio sugli spazi di transito verso la spiaggia. E' fatto divieto di utilizzare tali recinzioni per delimitare i confini della concessione, ostacolare l'accesso alla spiaggia e comunque posizionarle sul fronte strada (Riviera). E' consentita la deroga alle presenti prescrizioni e la posa in dimora di siepi di altezza massima pari a 1,20 m soltanto per le concessioni che, a causa dell'erosione della spiaggia, abbiano una profondità pari a 50 m.

b) **ORDINANZA BALNEARE 2009 art.4 comma 1:** " d) le zone concesse possono essere delimitate esclusivamente alle seguenti condizioni:

1. - solo nel periodo invernale e qualora nell'ambito della concessione non esistano specifiche aree chiuse o chiudibili quali verande, saloni ecc..., ove ricoverare e custodire beni ed attrezzature che, ancorchè amovibili, costituiscano patrimonio della ditta concessionaria, possono essere individuate e delimitate nell'ambito della concessione, specifiche aree per un massimo di 100 mq., con una tolleranza del 20%, con sistema a giorno non impattante di altezza non superiore a mt. 2,00; sono fatte salve le più restrittive prescrizioni comunali;

1 bis. - al fine di prevenire atti vandalici e furti, è consentita, solo nel periodo invernale, l'installazione di sistemi di protezione non impattanti di altezza non superiore a mt. 2,00 lungo il perimetro dei manufatti, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni;

1 ter. - è consentita l'installazione, esclusivamente nelle ore notturne, dalle ore 23,00 alle ore 5,00, di delimitazioni con rete di protezione tipo da pesca per arginare il fenomeno del randagismo e per motivi di salvaguardia della salute pubblica. Le delimitazioni dovranno essere rimosse entro le ore 6,00 del mattino seguente;

2. - le reti di protezione delle aree adibite a gioco e di cui all'art. 4 comma 1 - lett. "m", qualora le stesse siano utilizzate solo nel periodo estivo, al termine della stagione balneare dovranno essere rimosse;

3 .- sono fatte salve, in ogni caso, le recinzioni approvate ed inserite nel relativo titolo concessorio quali sistemi definitivi, nonché i sistemi di interdizione di accesso alle piscine, obbligatori a termine di legge;

4. - le recinzioni esistenti approvate e le delimitazioni di cui al precedente punto 1. devono, comunque, garantire la libertà di accesso all'arenile da parte di terzi. A tal fine ogni concessionario deve mantenere accessibile almeno un varco, e comunque uno ogni 100 mt. di fronte strada, compatibilmente con gli accessi esistenti nei muretti di delimitazione dei marciapiedi realizzati dall'Amministrazione Comunale.



5. - TUTTE LE DELIMITAZIONI, anche se provvisorie, DEVONO rispondere alle vigenti normative di sicurezza ed il concessionario deve munirsi di tutte le eventuali autorizzazioni da rilasciarsi a cura di altre Amministrazioni, con ciò significando che l'Amministrazione regionale è comunque manlevata da ogni possibile danno o condanna che potesse derivare dal posizionamento di tali sistemi di delimitazione;"

2. PROCEDURA

a) Secondo quanto stabilito dalla normativa suindicata qualsiasi tipologia di recinzioni/delimitazioni/chiusure invernali consentite, deve essere preventivamente comunicata all'Ufficio demanio marittimo con un allegata planimetria che identifichi chiaramente la zona da delimitare. Le istanze verranno debitamente verificate e qualora non siano conformi, ne verrà data comunicazione al concessionario.

3. TEMPISTICA

a) Tutte le comunicazioni relative alle recinzioni/delimitazioni/chiusure invernali, devono essere presentate **almeno 10 gg. prima dell'inizio dei lavori.**

h) SPIAGGE LIBERE

1. NORMATIVA

a) PIANO DEMANIALE COMUNALE - Art. 14 - UTILIZZAZIONE DELLE ZONE LIBERE

1. Le zone libere comprendono l'arenile libero adiacente alla battigia, i corridoi di transito perpendicolari alla litoranea e le spiagge libere.
2. L'arenile libero ha dimensione minima di 5 m a partire dalla linea di battigia. Tale fascia svolge la funzione di percorso pedonale lungo la riva.
3. Sull'arenile libero non sono ammesse installazioni di alcun tipo. In ogni caso dovranno essere rispettate le ordinanze della Capitaneria di Porto competente riguardanti l'arenile libero ed i percorsi di accesso al mare.
4. I concessionari dovranno garantire uno spazio di almeno 5 m tra le diverse concessioni per il libero accesso al mare; sono fatte salve le situazioni esistenti, inamovibili o fisse, con esclusione delle cabine, per le quali dovrà Piano Demaniale Comunale comunque essere garantito un corridoio di libero transito a carico di entrambi i confinanti per almeno 2,5 m ciascuno.
5. Facendo salve le concessioni demaniali balneari esistenti, comprensive di spiagge concesse a corpi militari, al Porto Turistico ed all'Amministrazione Comunale, è previsto almeno il mantenimento della superficie esistente destinata a spiaggia libera, con la previsione di tendere al raggiungimento del limite minimo previsto dal PDM del 20%, non comprendendo nel calcolo le aree non balneabili per espressa previsione legislativa e/o regolamentare. Tale previsione, trova la giusta definizione in un quadro di concertazione con i concessionari, il cui fronte della concessione supera i 100 m, attraverso un progetto finalizzato al recupero, anche attraverso la traslazione dei fronti attuali, di superfici da destinare a spiaggia libera, da realizzarsi entro due anni dall'approvazione del PDC.
6. Le spiagge libere sono destinate a garantire il libero accesso al mare e la libera sosta sull'arenile a tutti i cittadini, che all'uopo possono utilizzare ombrelloni, sedie, a sdraio od altre attrezzature comunque denominate, che dovranno essere



rimosse al tramonto del sole e senza dover sostenere alcun onere. Tali zone non possono essere affidate in concessione.

7. L'Amministrazione Comunale dovrà dotare le zone libere dei servizi minimi necessari. I servizi minimi devono essere realizzati con strutture fisse solo per servizi igienici e mobili per gli altri servizi e non possono coprire più del 3% del totale dell'area destinata a spiaggia, e comunque con una superficie massima di 25 m², libera e la superficie comunque pavimentata non può superare il 15% dell'area destinata a spiaggia libera e comunque con una superficie massima di 150 m². I predetti servizi consistono in n. 2 servizi igienici, distinti per uomini e donne, uno dei quali con caratteristiche tecniche tali da permettere l'accesso alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. Si dovranno, inoltre, realizzare sistemi di docce con riscaldamento solare. L'Amministrazione deve utilizzare le spiagge libere come laboratori di sostenibilità e pertanto dette strutture dovranno essere di tipo ecocompatibile con autosufficienza energetica idrica e fognaria (fonti rinnovabili), al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile del turismo.
 8. L'Amministrazione Comunale dovrà assicurare l'agevole accessibilità della spiaggia libera anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
 - 8.bis La realizzazione delle opere comprese nel precedente comma è da considerarsi al di fuori e oltre la percentuale di superficie coperta e pavimentata realizzabile ai sensi del precedente comma 7, a condizione che tali opere non siano state realizzate precedentemente all'approvazione del presente piano.
 9. L'Amministrazione Comunale dovrà inoltre curare la periodica pulizia di tali tratti di spiaggia. L'amministrazione comunale potrà, eventualmente, utilizzare cooperative sociali per svolgere in dette aree i servizi di pulizia, salvamento e/o gestione di piccoli chioschi informativi e/o di ristoro.
 10. Opere di urbanizzazione, attrezzature pubbliche o di pubblico interesse, ritenute necessarie dall'Amministrazione Comunale, previa redazione di studi particolareggiati e progetti esecutivi, potranno essere realizzate fino al limite a mare delle zone libere.
 11. In almeno due aree libere l'Amministrazione Comunale individuerà porzioni delle stesse ove sarà consentito l'accesso con animali, come da ordinanza della Regione. Dette aree dovranno essere appositamente segnalate ed attrezzate con l'indicazione dell'orario di utilizzo e delle relative prescrizioni d'uso. Dette aree inoltre, dovranno essere dotate di accesso indipendente.
- b) **PIANO DEMANIALE COMUNALE - Art. 15 comma 29** " E' vietata l'installazione di strutture di servizio di impianti sportivi, ad eccezione di quelle mobili da utilizzare in occasione di particolari eventi espressamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale."
- c) **PIANO DEMANIALE COMUNALE - Art. 23 comma 3**" Le attività sportive veliche agonistiche del "wind-surf", non praticabili in altri posti, vanno esercitate nell'area di spiaggia libera compresa tra la concessione n. 99 e la concessione n. 100.

2. PROCEDURA

- a) Le richieste di utilizzo occasionale e temporaneo di porzioni di spiagge libere per **eventi e/o manifestazioni** (sportive, di spettacolo ecc.) **di pubblico interesse** devono essere inoltrate all'Ufficio demanio marittimo almeno 30 gg. prima dell'evento e/o manifestazione.



b) L'istanza in duplice copia deve essere corredata di elaborato grafico, planimetria e prospetto dai quali risultino la tipologia e la natura delle installazioni previste per l'organizzazione degli eventi e/o manifestazioni.

c) L'Ufficio Demanio Marittimo provvedere ad inviare la seconda copia all'Agenzia delle Dogane per la relativa Autorizzazione ai sensi **dell'art. 19 del D.L.vo n. 374/90.**

3. TEMPISTICA

a) Le istanze devono essere presentate almeno 30 gg. prima dell'inizio dell'evento e/o manifestazione e le autorizzazioni verranno rilasciate ad avvenuto versamento dei diritti di istruttoria pari ad € 31,00= da versarsi sul c/c postale n. 34140632 intestato a "Comune di Pescara – Servizio S.U.A.P. – rilascio autorizzazione evento e/o manifestazione"

b) Le occupazioni delle porzioni di spiaggia libera saranno soggette al pagamento del canone demaniale in rapporto alla superficie occupata e alla durata dell'occupazione.

i) PUBBLICITA'

1. NORMATIVA

a) PIANO DEMANIALE COMUNALE - art. 20 – CARTELLONISTICA

1. E' vietata l'apposizione di cartelli, striscioni in qualsiasi materiale e/o manufatti pubblicitari che pregiudichino la vista del mare, fatto salvo quanto previsto nel presente articolo.
2. Per ogni concessione deve essere previsto, in un luogo ben visibile, uno spazio per affissione di ordinanze, regolamenti e comunicazioni dell'Amministrazione Comunale o altri Enti competenti.
3. L'Amministrazione provvederà alla apposizione della numerazione delle concessioni attraverso un più ampio progetto di arredo urbano.

b) ORDINANZA BALNEARE 2009 art. 2 lettera h) "DURANTE LA STAGIONE BALNEARE E' VIETATO effettuare pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante distribuzione di manifesti e lancio degli stessi a mezzo velivoli.

3 . COSTI

a) DIRITTI DI ISTRUTTORIA

I costi relativi alla domanda (diritti di istruttoria e di segreteria necessari ad ottenere concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, etc.) variano a seconda del tipo di procedimento.

Per tutte le attività di istruttoria tecnica ed amministrativa relative all'Ufficio Demanio Marittimo Servizio S.U.A.P. del Comune di Pescara, sono vigenti le seguenti tariffe, reperibili anche sul sito web del S.U.A.P. di Pescara:



Pagamento dei diritti di istruttoria e di segreteria, mediante versamento su C.C. Postale n. 34140632 intestato a "Comune di Pescara – Servizio S.U.A.P." indicando sulla ricevuta di versamento la tipologia della pratica relativa.

Tipologia pratica diritti di istruttoria:

I. € 110,00 per predisposizione di:

- licenze demaniali suppletive
- licenze di subingresso
- rinnovi di concessioni demaniali

II. € 31,00 per predisposizione di:

- Autorizzazioni affidamento in gestione ex art. 45/bis Codice della Navigazione
- Autorizzazioni art. 24 Regolamento di attuazione del Codice della Navigazione

b) MARCHE DA BOLLO

Le marche da bollo da € 14,62= sono previste:

- sulle Autorizzazioni ex art. 45/bis C.N.
- sulle Licenze di subingresso
- sulle Autorizzazioni art.24 R. d. C.N.

4 . INFORMAZIONI AGLI UTENTI

Il Servizio S.U.A.P. adotta gli strumenti utili ad assicurare la piena informazione dei clienti/utenti circa le modalità di prestazione dei servizi.

In particolare:

- a) fornisce, tramite gli addetti, tutte le informazioni verbali necessarie al cliente/utente affinché possa presentare in modo chiaro e completo la propria istanza;
- b) predispone, per ogni procedimento indicato, apposita modulistica che consenta ai clienti/utenti di individuare celermente e chiaramente i dati necessari alle presentazioni delle istanze;
- c) informa tempestivamente, con comunicazioni dirette alle associazioni degli imprenditori e con comunicazioni indirette alla generalità dei clienti/utenti, tramite mezzi di comunicazione di massa, circa ogni eventuale variazione delle modalità di erogazione del servizio;
- d) informa tempestivamente i clienti/utenti della eventuale programmata interruzione dell'erogazione del servizio, tramite mezzi di comunicazione di massa;
- e) indica esplicitamente, in ogni atto di diniego, l'Autorità alla quale poter presentare ricorso e i termini entro cui poterlo fare.



5. DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DELL'UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

I procedimenti dell'Ufficio Demanio Marittimo sono disciplinati da:

- Codice della Navigazione Marittima approvato con R.D. del 30.03.1942
- D.L. 400/93 convertito in Legge n.494/1993
- Codice Civile
- Legge 7 agosto 1990, n. 241
- PDM
- ORDINANZE BALNEARI
- PDC approvato con Delibera C.C. n. 164 del 12/11/2007
- DPR 24 luglio 1977 n. 616
- D.Lgs. n.112/1998
- L. 96/2006 (Finanziaria 2007)
- Legge Regionale n. 141/1997 e succ. mod. e integraz.
- Legge Regionale n. 23/2004
- Delibera C.R. n.141/2004 e succ. modif.e integraz.
- Circolare Agenzia delle Entrate n.21671/2002
- D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000
- D.M. n.765 del 30 marzo 1994
- D.P.R. n. 380 del 06 giugno 2001
- R.D. 6 maggio 1940 n. 635
- D.P.R. 24 Luglio 1977 n. 616
- Legge 84/94
- D.M. 15-11-1995 n. 595
- DDL 535/96 convertito in legge dalla legge n. 647/96
- legge 27/12/97 n. 449
- legge 15/03/97 n. 59
- D.P.R. n.509-1997
- D. L.vo 31/03/98 n. 114
- DL 31/03/98 n. 112
- DM 05/08/98 n. 342
- DM 30/07/98 n. 343
- legge 88/01
- legge 8 luglio 2003, n_ 172
- legge 05/05/89 n. 160
- DM 19/07/89
- DL 374 del 08/11/90
- Legge 203 del 1982
- Legge n 537 del 1993
- D.M. 31 dicembre 2001
- Circolare Ministero Trasporti e Navigazione n. 77/1998
- Circolare Ministero Trasporti e Navigazione n.120/2001
- Circolare Ministero Trasporti e Navigazione n.127/2001
- Circolare Ministero Trasporti e Navigazione n.129/2002
- Circolare Ministeriale del 17 Aprile 2008 Prot. n. M_TRA/DINFR 4920
- Circolare dell'Agenzia del Demanio del 04 Marzo 2008 Prot. n. M_TRA/DINFR 2592
- Circolare dell'Agenzia del Demanio del 21 febbraio 2007
- Circolare N. 1 del 20.01.2004.doc Sistema informativo del demanio marittimo S.I.D.
- Circolare N. 133 del 2003.doc In osservanza dell'articolo 55 cod. nav.- reato previsto art. 1161
- Circolare N. 135 del 31.03.2003.doc Sistema informativo del demanio marittimo S.I.D.
- Circolare N. 137 del 24.06.2003.doc Prestazione cauzione
- Circolare N. 140 del 15.09.2003.doc Demanio Marittimo



- Circolare N. 138 del 25.06.2003.doc Demanio Marittimo (determinazione canoni)
- Circolare N. 122 DEL 16.07.2001.doc Prestazione cauzione
- Circolare N. 126 DEL14.02.2002.doc Modelli D1 e D2
- Circolare N. 116 DEL 26.02.2001.doc Riduzioni per lavori di straordinaria manutenzione
- Circolare N. 90 del 27 luglio 1999 Demanio Marittimo
- Circolare N. 99 Serie I Titolo: Demanio Marittimo
- Circolare N. 112 Serie I Titolo: Demanio Marittimo
- Circolare N. 123 Serie I Titolo: Conferimento di funzioni
- Circolare 102 del 06/07/00 Prestazione della cauzione
- Circolare 103 del 08/08/00 Canoni per Concessioni Demaniali
- Circolare 120 del 24/05/01 Sistema informativo del demanio marittimo - SID - delega di funzioni amministrative
- Circolare N. 61 del 10/07/1997 Canoni demaniali marittimi - ritardi nel versamento
- Circolare N. 12 del 20 Maggio 1994.doc Disciplina dell'uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione
- Circolare N. 122 del 16 Luglio 2001.doc Prestazione cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav.
- Circolare N. 124 del 10 Dicembre 2001.doc Sistema informativo del demanio marittimo - SID - Progetto di gestione
- Circolare N. 24 del 05 Giugno 1995.doc Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni dem. mar.
- Circolare N. 25 del 06 Giugno 1995.doc Imposta di registro - base imponibile degli atti concessione di beni dem. mar.
- Circolare N. 26 del 15 giugno 1995.doc Istituzione del c.d. catasto del demanio marittimo
- Circolare N. 97 del 20 Marzo 2000.doc Compiti di sorveglianza sugli immobili demaniali
- Circolare N. 99 del 15 Marzo 2000.doc Istituzione del SID - concessioni di breve durata

6 . MODULISTICA

- Allegato A - Istanza di Autorizzazione ex art.45/bis
- Allegato B - Istanza di Subingresso
- Allegato C - Istanza per livellamento e transito sull'arenile

La modulistica per attrazioni ed intrattenimenti, non allegata alla presente, è reperibile sul sito SUAP e al Front-office dove è possibile reperire anche gli allegati A – B – C, oltre ad eventuali modulistiche che eventualmente verrà periodicamente aggiornata.

* * * * *